



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Croce" Sapri (Sa)

84073 Sapri (SA) VIA Kennedy - C.F.84002700650 - C. M. SAIC878008 - C.U. UFYPHY
Tel. Fax 0973/603999 - e-mail: saic878008@istruzione.it - pec:saic878008@pec.istruzione.it
Web: www.icsantacroce.edu.it

VADEMECUM

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU n.282 del 26-11-2021) Vigente al: 27-11-2021 e Nota MI prot. n. 1889 del 7/12/2021 avente per oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi

OBBLIGHI VACCINALI

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose), da effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per la somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative di tutto il personale scolastico **compresi i dirigenti** e il personale scolastico incaricato di pre e post scuola.

CHI CONTROLLA

I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo e vengono controllati dal Direttore Generale dell'USR.

Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

COME

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione

oppure

- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa,

oppure

- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,

oppure

- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di **presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, i dirigenti invitano l'interessato a trasmettere **immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

COSA FARE NEI 5 GIORNI IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE

Al riguardo, nella nota ministeriale si ritiene che nel lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, il personale debba continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

COSA FARE IN ATTESA DELLA VACCINAZIONE PRENOTATA

(da effettuarsi entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito)

Sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, il personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO

In caso di mancata presentazione della documentazione, i dirigenti accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

COME SI SOSTITUISCE IL PERSONALE SOSPESO

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

LA VACCINAZIONE COME REQUISITO PER LE SUPPLENZE DEL PERSONALE SOSPESO.

La nota stabilisce che *“Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento **non pare** pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”*. (sic!!)

SANZIONI

Per i soggetti che svolgono attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è prevista una sanzione amministrativa (prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) che consiste nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. La sanzione è irrogata dal prefetto. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

I soggetti incaricati del controllo, se inadempienti sono passibili di una sanzione amministrativa dai 400 a 1000 euro. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale. La sanzione è irrogata dal prefetto.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Tampone negativo: la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare.

Guarigione dal COVID-19: la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Avvenuta vaccinazione: la Certificazione avrà validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;

Somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario: la certificazione verde COVID-19 avrà una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione
GREEN PASS "RAFFORZATO" E GREEN PASS "BASE"

Il **Green Pass base** indica la Certificazione verde COVID19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19, oppure l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per **Green Pass rafforzato**, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Il Green Pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Anche nei casi in cui è richiesto il Green Pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l'App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

CONTROLLI DELLE PREFETTURE

Verrà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle Prefetture. Le stesse dovranno prevedere, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del testo, un piano provinciale per l'effettuazione di detti controlli e sono altresì obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Viminale.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Verrà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

ESENZIONI

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono il Green Pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 .

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell'esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

SOGGETTI ESENTATI DALL'OBBLIGO VACCINALE

La nota ministeriale stabilisce che *"...il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni **anche diverse - (quali?)** - senza decurtazione della retribuzione, **in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio** (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021".*

ASSENZA PER VACCINAZIONE

Si ricorda che **l'assenza dal lavoro** del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione (...) **per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata**. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, nè fondamentale nè accessorio.

Tutto ciò determina la possibilità di fruire di una giornata di assenza dal servizio per il/la lavoratore/trice che si sottopone alla profilassi vaccinale anti Covid, senza che questo comporti riduzione o trattenuta sullo stipendio. Eventuali complicanze da postumi, invece, sono soggette al regime ordinario della malattia.

Per quanto riguarda le funzioni SIDI, il ministero ha predisposto l'utilizzo dei codici PE14 – Personale a tempo indeterminato e PN13 – Personale a tempo determinato, in attuazione della norma per questa specifica tipologia di assenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Migaldi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs n. 39/1993